



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:**

<b>Dott. Donato Pianta</b>	<b>Presidente</b>
<b>Dott. Antonietta Miglio</b>	<b>Consigliere rel.</b>
<b>Dott. Maria Tulumello</b>	<b>Consigliere</b>

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile n. 131/2011 R.G. promossa con atto di appello notificato in data 2/11/2010 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 9/11/2016**

d a

**Bonacina Mario**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fausto Galeotti del foro di Bergamo e Ezio Cividini del foro di Brescia, quest'ultimo anche domiciliatario, giusta procura speciale alle liti a margine dell'atto di appello

**APPELLANTE**

c o n t r o

**Zirafa Dino, Zirafa Silvio, Paganini Maria Angela**, rappresentati e difesi dall'avv. Marilena Toscano del foro di Bergamo, con domicilio eletto presso l'avv. Mascali del foro di Brescia, giusta procura speciale alle liti a margine

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N.131/2011

Camp. Civ. N.

OGGETTO: titoli di  
credito



della alla comparsa di costituzione in appello

### **APPELLATI**

In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1507/10 in data 8/5-30/6/2010

### **CONCLUSIONI**

#### **dell'appellante :**

in totale riforma della sentenza impugnata, previa conferma del capo di rigetto delle domande proposte dai convenuti, accogliere le domande proposte da Bonacina Mario così come precisate in primo grado: dichiarare che Bonacina Mario è il solo e unico legittimo proprietario/possessore dei 4 titoli cambiari ipotecari da lire 100.000.000 aventi scadenza il 23/1/2000 per due, il 23/1/2005 per una terza, il 23/1/2005 per una quarta, di cui è causa ed oggetto di sequestro illegittimamente disposto con decreto in data 31/1-3/2/2003, confermato con ordinanza in data 25/3- ¼/2003 eseguito in data 18/2/2003 con il successivo affidamento in custodia giudiziaria all'avv. Fausto Galeotti per l'effetto ordinare al custode giudiziario di effettuare la consegna dei titoli all'avente diritto Mario Bonacina  
dichiarare che il comportamento assunto dai convenuto è illecito e fonte di danno risarcibile per l'attore  
condannare i convenuti alla rifusione delle spese del presente giudizio e per la fase cautelare per la difesa e per il compenso al custode secondo liquidazione dal giudice



**degli appellati:**NEL MERITO: ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame proposti e, conseguentemente, rigettare l'appello proposto. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Bonacina Mario conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo Zirafa Dino, Zirafa Silvio e Paganini Mariangela perché fosse accertato che egli era il solo e legittimo proprietario/possessore di titoli cambiari rilasciati ai convenuti in data 31/1/1994 di lire 100.000.000 ciascuno e che, quindi, detti titoli gli fossero restituiti.

Assumeva di avere effettuato prestiti ai convenuti e che costoro gli avevano rilasciato in restituzione i titoli senza restituire i prestiti; che i convenuti nel 1999 lo avevano denunciato per usura; che il gip aveva autorizzato il sequestro preventivo dei titoli; che il procedimento penale si era concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione; che la domanda di restituzione dei titoli era stata rigettata e questi erano stati restituiti ai convenuti; che aveva quindi chiesto il sequestro giudiziario degli stessi, sequestro concesso.

I convenuti, costituitisi, contestavano quanto ex adverso dedotto assumendo che il giudice penale aveva rigettato la richiesta di restituzione in favore del Bonacina e che vi era pregiudizialità tra il processo penale e quello civile; assumevano che l'azione di controparte era infondata nel merito poiché le



cambiali erano provento del reato di usura.

Concludevano chiedendo: il rigetto delle avverse domande; che si accertasse che essi erano i legittimi proprietari delle cambiali; il risarcimento del danno.

Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibili le domande relative alla proprietà e alla restituzione delle cambiali, avendo il giudice già deciso con provvedimento non impugnato del 10/1/2003 con cui aveva disposto la restituzione delle quattro cambiali ipotecarie ai convenuti; ha rigettato le altre domande proposte e dal Bonacina e dagli Zirafa- Paganini.

Ha proposto appello il Bonacina, che ha chiesto, in riforma e per i motivi che saranno nel prosieguo partitamente esaminati, l'accoglimento delle domande proposte in prime cure.

Gli Zirafa- Paganini hanno resistito all'appello di cui hanno chiesto il rigetto.

All'udienza del 9/11/2016, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni nei sensi di cui in epigrafe e la Corte tratteneva la causa in decisione assegnando termine di giorni 53 per la precisazione delle conclusioni e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appellante censura il ragionamento del primo giudice là ove osserva che, dal momento che le richieste di restituzione delle cambiali da parte del Bonacina sono state rigettate in sede penale con provvedimento definitivo (ordinanza



Tribunale di Bergamo del 24/7/2003) e, considerato che il giudice penale non solo ha negato la restituzione delle cambiali all'attore, ma non ha neppure ritenuto di rimettere la risoluzione sulla proprietà dei beni sequestrati al giudice civile, “il giudice civile non può pronunciarsi in merito alla titolarità e restituzione delle cambiali già oggetto del sequestro preventivo in quanto, altrimenti, verrebbe disatteso un provvedimento definitivo del giudice penale”.

Di contro, l'appellante obietta che il GUP, pronunciando la sentenza di non luogo a procedere per prescrizione nei confronti del Bonacina, non ha statuito nel merito del reato, né poteva statuire sui diritti soggettivi sulle cambiali sequestrate.

Aggiunge che la sentenza di non doversi procedere non ha mai efficacia di giudicato nei confronti dell'imputato in quanto l'oggetto della decisione non è il previo accertamento del fatto reato, ma l'accertamento dell'inesistenza di una condizione di procedibilità o di estinzione del reato stesso.

Di tal guisa, prosegue l'appellante, al Tribunale di Bergamo non era inibita la cognizione circa la titolarità dei titoli.

L'appellante rileva inoltre che non è corretto richiamare il giudicato con riferimento ai provvedimenti resi dal gip e dal Tribunale del riesame, che hanno negato la restituzione delle cambiali al Bonacina, poiché nessuno dei suddetti provvedimenti ha rango di sentenza facente stato sulla materia controversa nel presente giudizio, ossia la titolarità del diritto di



proprietà/possesso sulle cambiali.

Né, osserva l'appellante, il provvedimento in data 10/1/2003, con il quale il gip ha disposto la restituzione delle quattro cambiali ai convenuti, ha affermato la titolarità in capo ad essi.

A sostegno del suddetto motivo, gli appellati richiamano il provvedimento del Tribunale del riesame di Bergamo con cui è stato rigettato il ricorso e in cui si legge che *“ il diniego opposto dal GIP è fondato sulla circostanza che lo stesso giudice, pronunciando sentenza di non luogo a procedere nei confronti del Bonacina per essere i reati di usura estinti per intervenuta prescrizione, aveva ritenuto i detti delitti sussistenti (altrimenti avrebbe pronunciato sentenza di proscioglimento nel merito e, pertanto, trattandosi di cambiali ipotecarie, provento del reato di usura e quindi percepite illegittimamente dal Bonacina) correttamente non le ha restituite (né avrebbe potuto restituirle all'imputato!); non può sottacersi, d'altro canto, che la stessa difesa di Bonacina Mario non ha inteso affrontare nel merito la questione della responsabilità dell'imputato, data evidentemente per pacifica”*.

Osservano, invocando l'autorità del giudicato, che la suddetta ordinanza non è stata impugnata dal Bonacina, sicché sarebbe divenuta definitiva.

Riepilogate le opposte deduzioni, la Corte osserva in primo luogo che secondo principio qui condiviso (Cass., Sez. U., n. 1768 del 26/01/2011) in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 c.p.p., costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e



della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti.

Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione.

La sentenza del gup in data 25/11/2002 di non luogo a procedere non spiega pertanto alcuna efficacia nel presente giudizio, né, tanto meno, efficacia di giudicato posseggono i provvedimenti resi in sede penale di diniego della restituzione in favore del Bonacina dei titoli oggetto di sequestro preventivo.

Va inoltre osservato che nei suddetti provvedimenti non è stato affrontato il tema che qui si dibatte, relativo all'accertamento della proprietà/possesso dei titoli poiché, come si apprende dalla relativa lettura, è stata data per pacifica



la sussistenza del delitto di usura ai danni degli Zirafa/Paganini perché non era stata pronunciata sentenza di proscioglimento nel merito dell'imputato, senza considerare che era del tutto mancato un giudizio che accertasse la colpevolezza del Bonacina con riferimento ai suddetti fatti e la mancanza di ragioni di proscioglimento nel merito dal delitto di usura non equivale all'affermazione di accertata responsabilità dell'imputato.

Escluso, pertanto che si sia formato il giudicato sulle domande del Bonacina azionate nel presente giudizio, aventi ad oggetto l'accertamento del suo diritto di proprietà o del legittimo possesso sui titoli cambiari rilasciati dagli Zirafa/Paganini in data 31/1/1994 e del suo diritto alla restituzione, esse vanno pertanto dichiarate ammissibili.

Ciò posto, come si legge nella comparsa di risposta nel grado degli appellati, è pacifico che costoro avessero consegnato, tra l'altro, al Bonacina le cambiali ipotecarie oggetto di causa, a fronte di prestito dal predetto erogato in loro favore, elargito tra il 1989 e il 1999 .

Gli appellati non hanno inoltre proposto appello incidentale avverso la pronuncia resa in prime cure di rigetto della domanda di accertamento negativo in merito alla sussistenza del credito del Bonacina.

Né hanno svolto specifica censura là ove il primo giudice ha rilevato che “dalle prove espletate nel presente giudizio non è, infatti, risultata provata la tesi dei convenuti secondo cui gli stessi avrebbero pagato un maggior importo



rispetto a quello dovuto, non risultando provata neppure l'entità del prestito e le somme restituite, né che gli stessi siano stati oggetto di usura, essendosi sul punto gli appellati limitati all'apodittica non condivisione, richiamando le valutazioni del giudice penale di cui già si è detto.

Nella suddetta situazione, non vi è dubbio pertanto che il Bonacina abbia ricevuto titoli in oggetto in assenza di cause di illiceità, sicché, accertato il legittimo possesso in suo capo, va ordinato al custode giudiziario di effettuare in favore del predetto la consegna dei titoli.

Non merita, viceversa, accoglimento la domanda dell'appellante avente ad oggetto la declaratoria dell'illiceità della condotta degli Zirafa/ Paganini.

Il procedimento penale si è invero concluso con sentenza di non luogo a procedere a seguito di prescrizione; il Tribunale nel pronunciare la suddetta sentenza, ha osservato che “ la difesa (del Bonacina) non ha inteso affrontare la questione della responsabilità dell'imputato, che ha dato per pacifica, per come risultante dalle proprie conclusioni finalizzate ad ottenere una declaratoria di estinzione dei reati”.

Il Tribunale di Bergamo con il provvedimento in data 25/7/2013 ha rilevato che “il gip .. ha correttamente sottolineato che alla richiesta di restituzione sono legittimati soltanto gli aventi diritto, da identificarsi nelle persone offese, già costituite parti civili, Dino Zirafa, Silvio Zirafa e Mariangela Paganini”.

Nella suddetta situazione deve escludersi che nella condotta degli odierni



appellati possano rinvenirsi profili di illiceità e che essa possa dare fondamento ad azione risarcitoria, così come deve escludersi che possa avere fondamento la domanda di condanna ex art. 96 cpc formulata dall'appellante in comparsa conclusionale.

L'accoglimento solo parziale delle domande del Bonacina configura soccombenza reciproca che dà fondamento alla decisione di compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio, della fase cautelare, in essa compreso anche il compenso al custode.

### **P.Q.M.**

La Corte definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda o istanza respinta, così decide:

accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Bonacina Mario avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1507/10 in data 8/5-30/6/2010 e, in parziale riforma, dichiara che Bonacina Mario è legittimo possessore dei quattro titoli cambiari oggetto del sequestro giudiziario autorizzato dal Tribunale di Bergamo con decreto in data 31/1-3/2/2003;

ordina al custode giudiziario di effettuare la consegna dei suddetti titoli a Bonacina Mario;

dichiara le spese dei due gradi del giudizio e della fase cautelare interamente compensate tra le parti.



Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio della prima sezione civile  
della Corte di Appello il 22 marzo 2017

**IL CONSIGLIERE est.**

Antonietta Miglio

**IL PRESIDENTE**

Donato Pianta

IL CASO.it

